PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO NEL NOVEMBRE-DICEMBRE 1972

# Art. 39-sexies

Alla fine dell'articolo 21 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole: "e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione".

Versione in vigore dal 20 maggio 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 |
| Estremi | Decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1973 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle-marche-dell/art-39-sexies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it